



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
OLBIA**

ORDINANZA n° 03/2006

- VISTA** La legge 13 Maggio 1940, n.690 “Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti”;
- VISTO** L’art. 1 e l’art. 2, comma 1°, lettera b) della Legge n.966 del 26 Luglio 1965, che disciplina le tariffe, le modalità di pagamento e i compensi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento;
- VISTO** Il Decreto Dirigenziale n.36 in data 13 Gennaio 2004, “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altra nave (transhipment) delle merci pericolose” e le successive modifiche, apportate con decreto del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, in data 20 Giugno 2005;
- VISTO** L’art. 85 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione (Parte Marittima);
- VISTI** Gli artt. 28, 30, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

RITENUTO

Di dover specificamente disciplinare, nel porto di Olbia, le operazioni di imbarco e di sbarco delle merci pericolose appartenenti alla classe IMO 1 (esplosivi), al fine di garantire la corretta e sicura effettuazione di tali operazioni, anche tramite la presenza durante lo svolgimento delle stesse di una squadra dei Vigili del Fuoco;

ORDINA

- Art. 1) Nel porto di Olbia è fatto obbligo all’Armatore (o Raccomandatario Marittimo) interessato all’imbarco e sbarco di esplosivi di richiedere la presenza di una squadra dei Vigili del Fuoco, almeno trenta minuti prima dell’operazione, in tutte le aree interessate dal transito e sosta dei mezzi trasportanti esplosivi, concordando con il Comando Provinciale dei Vigili del

Fuoco i termini e le modalità di effettuazione del servizio e la prestazione del relativo compenso.

Art. 2) All'atto della presentazione a questa Capitaneria dell'istanza di imbarco/sbarco di esplosivi, l'Armatore (o Raccomandatario Marittimo) deve allegare la richiesta di assistenza presentata al Comando dei Vigili del Fuoco e da questi ultimi debitamente controfirmata, in modo tale che venga assicurata la loro presenza in porto durante le operazioni.

Art. 3) I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rendersi responsabili per eventuali danni che dovessero derivare dal loro comportamento illecito, incorreranno, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 4) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Olbia, li **09 FEB 2006**

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Pietro SOTGIU